



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 9 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Serrapica Santolo nato a Castellammare di Stabia(NA) il 25/07/1934 matr. 6423 c.f. **SRRSTL51S30C129F**

Oggetto della spesa: interessi

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.147624 del 04/03/2015 (prat. n. CC-1243/11 Avv. Parente) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 5744/11 della Corte di Appello di Napoli depositata il 20/10/2011 e notificata in forma esecutiva il 02/12/2014.

La Corte di Appello di Napoli ha accolto in parte l'appello proposto da Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica Santolo (volto, fra l'altro alla richiesta del pagamento degli accessori maturati dal 01/01/1994 al 30/06/1998), ed in parte anche quello proposto dalla Regione Campania e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n 20236 del21/06/2007, ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore degli appellanti degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della legge n. 724/1994 sulle

Scheda debiti fuori bilancio Serrapica

pag. 1 di 3



differenze retributive maturate a decorrere dal 28/10/1998 e fino alla data del tardivo pagamento.

La Corte di appello ha altresì, confermato nel resto la sentenza impugnata e compensato interamente tra le parti le spese del presente grado.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 275244 del 22/04/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute ai predetti dipendenti a titolo di interessi legali.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 451693 del 30/06/2015 fornendo riscontro alle suddette richieste ha tuttavia rappresentato che " *con decreto n.463 del 02/10/2008 dell'ex Settore Stato Giuridico, nel mese di novembre 2008, furono liquidate ai ricorrenti in oggetto le somme spettanti in esecuzione della sentenza di primo grado n. 20236 del 21/06/2007 del Tribunale di Napoli, oggetto di riforma così come quantificate e indicate dall'ex Settore Trattamento Economico con nota prot. n. 0370144 del 30/04/2008; da un confronto tra le somme spettanti in virtù della Sentenza della Corte di Appello e quelle già erogate ai ricorrenti con la sentenza di prime cure, è risultato un saldo negativo per gli ex dipendenti sotto riportati per cui bisognerà recuperare le somme di seguito indicate:*

Lanzetta Salvatore € 100,36

Rosati Umberto € 89,79

Rubinacci Giovanni € 59,80

Per l'ex dipendente Serrapica Santolo invece è maturata una somma a favore pari a € 1.105,12 da corrispondere"

Alla luce della predetta comunicazione della UOD 07 Trattamento Economico, tenuto conto della D.G.R. 1731/ del 30/10/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alla somma a titolo di interessi legali in favore dell'ex dipendente sig Serrapica Santolo.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 5744/11 della Corte di Appello di Napoli depositata il 20/10/2011 e notificata in forma esecutiva il 02/12/2014

TOTALE DEBITO

€ 1.105,12

Ex Dipendente: Sig. **Serrapica Santolo** matr. 6423

- interessi legali maturati dal 01/07/1998 al 31/05/2003 € **1.467,19 ***

*Liquidati con D.D. n. 463 del 02/10/2008 in esecuzione della sentenza di primo grado n° 20236 del 21/06/2007;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

- interessi legali maturati dal 28/10/98 al 31/05/2003 € **2.485,43***

*Somma spettante in esecuzione della sentenza della Corte di Appello n.5744/11

	2485,43-
	<u>1467,19=</u>
	1018,24+
rivalutazione monetaria come maggior danno	€.
	<u>86,88=</u>
	1.105,12

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 147624 del 04/03/2015 dell'Ufficio Speciale Advocatura Regionale;
- Sentenza n. 5744/11 della Corte di Appello di Napoli depositata il 20/10/2011 e notificata in forma esecutiva il 02/12/2014

Napoli, 23/07/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Iannella Giuseppe

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

868



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

RACCOMANDATA A MANO

DIP 55 DG 14 UOD 04
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0147624 04/03/2015 10,18
Mitt. A G C 4 Avvocatura

Ass. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica : 4



05 MAR. 2015

CC- 1243/2011 - Avv. Parente

Sentenza della Corte di Appello di Napoli sezione Lavoro n. 5744/11
Regione Campania c/Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci
Giovanni e Serrapica Santolo.

Si fa seguito alla nota del 14/2/2012 prot. n. 2012 110091, con la quale questa
Avvocatura ha trasmesso il dispositivo della sentenza in oggetto, e si trasmette la
sentenza notificata con la formula esecutiva ad istanza di Lanzetta Salvatore, Rosati
Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica Santolo per il seguito di competenza.

Si invita, ove non sia già stato provveduto, al pagamento delle somme dovute
onde evitare gli aggravii conseguente all'avvio di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale Di Onofrio

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081 796 35 19 - Fax 081 796 37 66

661263/14 03
DIO LEGALE MONETTI
Via Santa Brigida 80132 Napoli
Tel e fax 081 552 9254
121 via S. Sisto 00187 Roma
Tel e fax 06 47818444

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 5744/011
R.G. N.
CRON. N.

La Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro - composta dai magistrati

dr. Fausto Castaldo

Presidente

dr. Giulio Fernandes

Consigliere rel. 28 NOV. 2014

dr. Vittoria Orlando

Consigliere.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza
del 28 settembre 2011 la seguente

GIUNTA REGIONALE DELLA CA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA C

15636
Aw 2 DIC 2014

RICEZIONE ATTI GIUDIZ
Napoli - Via S. Lucia, 8

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 5229/2008 e 5955/2008 R.G. sez. lav.

TRA

Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica
Santolo elettivamente domiciliati in Napoli alla via Santa Brigida n.68
presso lo studio dell'avv. Francesco Monetti dal quale sono rappresentati e
difesi

APPELLANTI (nella causa n. 5259/2008)

APPELLATI (nella causa n. 5955/2008)

E

Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta
Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Testa e Paola
Parente elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81

APPELLATA CONTUMACE (nel giudizio n. 5259/2008)

APPELLANTE (nel giudizio n. 5955/2008)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi depositati presso il giudice del lavoro del Tribunale di
Napoli in data 23.11.2005 ed immediatamente riuniti per identità di oggetto,
Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica
Santolo, tutti dipendenti della Regione Campania provenienti dalla
soppressa Cassa per il Mezzogiorno, premesso di essere stati inquadrati
nell'organico regionale solo nel 2001 e di aver ricevuto a dicembre 2002 (il
Lanzetta ed il Rosati) e nel maggio 2003 (il Rubinacci ed il Serrapica)
l'importo indicato in ciascun ricorso a titolo di differenze retributive per il
periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001, senza interessi e rivalutazione
monetaria, chiedevano la condanna della resistente al pagamento degli
accessori ex art.429 c.p.c. dalla data di insorgenza di ciascun credito al

63350 /
REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0826057 04/12/2014 12.45
Nella LANZETTA SALVATORE
R.G. E 4 Avvocature
Classifica: 4.1.1

pagamento, nonché gli ulteriori interessi e rivalutazione ex art. 1194 c.c..

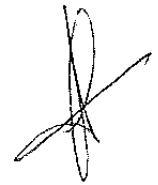
Si costituiva in giudizio la Regione Campania che eccepiva il difetto di giurisdizione per le rivendicazioni antecedenti al luglio 1998 nonché l'infondatezza della domanda e la prescrizione quinquennale.

Il giudice adito con sentenza pronunciata in data 14 giugno 2007 depositata il 21.6.2007 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle rivendicazioni economiche afferenti il periodo precedente al 30.6.1998, condannava la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi legali maturati sulle somme corrisposte in ritardo dall'1.7.1998 fino alla data dell'effettivo pagamento oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo condannando la Regione resistente al pagamento in favore di controparte della metà delle spese di lite liquidata in euro 734,00 con attribuzione al difensore dei ricorrenti e compensazione della restante parte.

Avverso tale decisione, con ricorso depositato presso questa Corte in data 29 maggio 2008 Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica Santolo proponevano appello deducendo che erroneamente il primo giudice aveva declinato la propria giurisdizione ritenendo che parte delle pretese azionate fossero relative ad un periodo anteriore al 1° luglio 1998 atteso che il provvedimento di nuovo inquadramento era stato adottato nel 2001 e soltanto a detta data poteva configurarsi la cessazione nel comportamento illecito tenuto dall'ente. Chiedevano, pertanto che la causa fosse rimessa al primo giudice ex art.335 c.p.c. per la parte relativa agli accessori maturati dal 1°1.94 al 30.6.98. In via subordinata, chiedevano affermarsi la giurisdizione quantomeno per la parte di interessi maturata sulle differenze retributive corrisposte con riferimento all'arco temporale dall'1/1/1994 al 30/6/1998 per il periodo a decorrere dal 1.7.1998.

Deducevano, inoltre, che il primo giudice erroneamente non aveva condannato la Amministrazione resistente anche al pagamento ex art.429 c.p.c. della rivalutazione monetaria sulle predette somme o, in subordine, al maggior importo tra gli interessi e la rivalutazione monetaria ex art. 22 L. n. 724/1994.

Infine, si dolevaⁿ della determinazione complessiva dell'importo liquidato a titolo di "spese del giudizio" attraverso la quale il primo giudice aveva



decisamente disatteso le istanze di puntualità, percezione e specificazione a cui la statuizione avrebbe dovuto rispondere, contrastando peraltro la finalità di tutela dell'interesse generale alla trasparenza e coerenza nella liquidazione delle spese giudiziali, determinazione effettuata, peraltro, secondo l'appellante, in violazione degli inviolabili minimi tariffari atteso che anche a ritenere giusta la compensazione operata per la metà, in ogni caso avrebbe dovuto essere liquidato un importo complessivo di euro 1168,50 di cui euro 555,75 per onorari.

La Regione non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica del gravame.

Con altro ricorso depositato in data 19 giugno 2008 la Regione aveva proposto a sua volta appello avverso la predetta decisione del tribunale di Napoli deducendo che aveva errato il primo giudice nella individuazione della data di decorrenza degli accessori in quanto il diritto invocato, e cioè quello relativo a detti accessori sulle differenze retributive versate, era insorto solo alla data del provvedimento amministrativo in forza del quale le stesse differenze erano state corrisposte; ribadiva che, comunque, tale diritto era prescritto.

Si costituivano gli appellati contestando il gravame della Regione sostenendo che sia il diritto alla qualifica che il diritto all'adeguamento retributivo erano sanciti dalla legge sicchè il provvedimento amministrativo aveva natura meramente dichiarativa e non costituita. Quanto alla prescrizione deduceva che la relativa eccezione era infondata.

I due appelli venivano fatti confluire alla prima udienza fissata per il 28 settembre 2011 alla quale, previa loro riunione, la Corte li ha decisi come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello del Lanzetta, del Rosati del Rubinacci e del Serrapica è in parte fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.

Infondato è il primo motivo attinente alla asserita giurisdizione dell'A.G.O. anche sugli interessi legali dovuti sulle differenze retributive maturate nel periodo antecedente al 30 giugno 1998.

Come è noto, infatti, l'art.68 del d.lgs.n.29 del 1993, come novellato dall'art.29 d.lgs. n.80 del 1998, oggi art.63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165



recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* ha trasferito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ma tale trasferimento non comprende, giusta la previsione dell'art.45, comma 17 del d.lgs. n.80 del 1998 oggi art.69 comma 7 del d. lgs. n.165 del 2001, quelle che abbiano ad oggetto *"questioni"* attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpretando questa disciplina, hanno rilevato (Cass. Sez. Unite sent. 11/6/2001 n.7856; ord. 30 gennaio 2003 n.1511; ord. 19 febbraio 2004 n.3347; sent. 29 aprile 2004 n.8213 e numerose altre conformi) che essa, facendo menzione di *"questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998"* (sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo) ovvero *"anteriore a tale data"* (conservate alla giurisdizione amministrativa), utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sì che risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa, secondo la Suprema Corte *"l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia"*.

In applicazione di detto principio le stesse Sezioni Unite hanno chiarito ad esempio che, nelle controversie in cui il lavoratore rivendichi il diritto ad un superiore inquadramento ed alla liquidazione delle corrispondenti differenze retributive e contributive, ponendo a fondamento della domanda l'esercizio di mansioni più elevate rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita, è a questa circostanza di fatto che occorre avere riguardo per identificare il giudice munito di giurisdizione, a prescindere dalla data degli atti di inquadramento in ipotesi indicati come motivo dell'inadempimento

dell'amministrazione datrice di lavoro, con la conseguenza che, ove il lavoratore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore e in parte successivo al 30 giugno 1998, deducendo che l'esercizio delle mansioni superiori copre un arco di tempo che li comprende entrambi, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva ed il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali (Cass. SS UU 21/12/2000 n.1323; ord. 5/6/2002 n.8159; 6/2/2003 n.1809; 18/2/2004 n.3229).

La Suprema Corte ha anche osservato che, in effetti, il rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua unicità, si articola in distinti segmenti temporali, corrispondenti alla cadenza periodica in cui (secondo le regolazioni di legge e di contratto applicabili) rileva lo svolgimento della prestazione lavorativa e che si caratterizzano per reciproca autonomia, nel senso che il ripetersi della prestazione di lavoro durante le singole unità di tempo da prendere a riferimento determina altrettanto ripetersi delle connesse controprestazioni dovute dal datore di lavoro e il reiterarsi, ad ogni scadenza, del loro eventuale inadempimento, conseguendone – nell'ottica della ripetuta disposizione transitoria di cui all'art.45 del d. lgs.n.80 del 1998 – il rifluire di ogni questione che trovi in quello svolgimento il proprio fatto costitutivo in una questione attinente alla fase temporale del rapporto di lavoro in cui lo stesso si sia realizzato (Cass. Sez. Un. ord. 27/1/2005 n.1624).

Sulla base di tale argomentazione, ancora più recentemente, la Suprema Corte ha ritenuto non operasse la devoluzione al giudice ordinario delle controversie in materia di impiego pubblico privatizzato, prevista dall'art.69 comma 7 in fattispecie in cui l'epoca nella quale era insorto il diritto al compenso rivendicato era anteriore al 30/6/1998 considerando irrilevante la circostanza che il successivo atto dell'ente, che non aveva accolto la domanda del dipendente diretta ad ottenere l'emolumento, fosse posteriore a tale data (Cass. Sez. Un. n.14846/2006).

Alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, non è di ostacolo, inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite (n.8700 del 17/6/2002; n.1809 del 6/2/2003; n.5184 del 12/3/2004) la circostanza che la controversia sia stata introdotta dopo il 15 settembre 2000, dovendo questa

data considerarsi posta, anche nell'assetto normativo risultante dal d.lgs. n.165 del 2001, quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con la conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione.

Né il delineato regime pone dubbi di legittimità costituzionale, in quanto, come pure si è ripetutamente rilevato (Sezioni Unite ord. 27 febbraio 2002 n.2953, 7 marzo 2003 n.3512, 18 febbraio 2004 n.3229) la discrezionalità del legislatore delegato circa l'individuazione dei tempi e delle modalità di sottrazione al giudice amministrativo delle controversie in materia di pubblico impiego è stata esercitata in piena coerenza con la delega di cui alle leggi n.412 del 1992 e n.59 del 1997 ed appare intrinsecamente ragionevole; mentre, per altro verso, la determinazione di un preciso discrimine temporale tra quanto conservato alla giurisdizione amministrativa e quanto trasferito alla giurisdizione ordinaria non reca nessun "vulnus" al principio di uguaglianza, sotto il profilo della parità di trattamento, né a quelli di cui agli artt. 24 e 113 cost.

Con riferimento al caso di specie, è agevole riscontrare che i ricorrenti, deducendo che soltanto con la delibera di Giunta Regionale n.1672 del 20 aprile 2001 e con successivo Decreto Dirigenziale n.001225 era stato riconosciuto il diritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, all'aggiornamento della retribuzione in godimento dei dipendenti regionali, tra cui essi appellanti, trasferiti nel 1983 all'ente locale dalla disciolta CASMEZ, e che solo nel dicembre 2002 (al Lanzetta ed al Rosati) e nel maggio 2003 (al Rubinacci ed al Serrapica) erano state corrisposte loro le differenze retributive maturate hanno rivendicato il diritto agli interessi ed alla rivalutazione sulle differenze retributive suddette.

Poiché, come si evince dalla delibera in precedenza citata, il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art.147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento, ne consegue che per la parte relativa (alle differenze retributive) ed agli accessori maturati anteriormente al 1° luglio 1998 le pretese economiche erano azionabili già nel momento della loro



maturazione e cioè del loro accadimento, quindi, dinnanzi al giudice amministrativo cui apparteneva la relativa competenza con la conseguenza che, in ordine alle stesse, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Ne può sostenersi, come invece pure richiesto dagli appellanti in via subordinata, che il giudice ordinario possa statuire in ordine *“alla parte di interessi maturata sulle differenze retributive corrisposte con riferimento all'arco temporale dall'1/1/1994 al 30/6/1998 per il periodo a decorrere dall'1/7/1998 in poi”*

Ripercorrendo i principi sopra enunciati non vi è dubbio, infatti, che la controversia che riguardava rivendicazioni economico-retributive attinenti al periodo fino al 30/6/1998 ricadeva interamente sotto la giurisdizione del giudice amministrativo anche per quel che concerneva gli interessi dalla maturazione dei crediti al loro soddisfo, soddisfo o pagamento che ben poteva intervenire anche in epoca successiva al 30/6/1998. Ne consegue che non può in alcun modo ammettersi che per i soli accessori di qualunque pretesa antecedente al 30/6/1998 la cognizione appartenga al G.O. atteso che così opinando, infatti, il giudice ordinario si “riapproprierebbe”, ai soli fini concernenti gli accessori, di tutte le possibili controversie che dovevano essere sottoposte alla cognizione del G.A.

Neppure può poi essere accolta la censura sollevata dagli appellanti con la quale lo stesso si duole della mancata concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art.22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n.82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che “in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura



retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c. , non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicchè, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n.459).

Risulta, per contro, fondata la censura, avanzata in via subordinata, con la quale gli appellanti hanno dedotto la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la applicazione della norma dell'art.16 della legge 412/1991 richiamato dal menzionato art. 22 comma 36 e, cioè, il diritto a percepire l'eventuale maggior danno costituito dalla differenza tra la rivalutazione monetaria ed il saggio degli interessi legali maturato nel periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e la data di effettivo pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive.

Come già detto infatti la norma dell'art.22 della legge 724 applicabile al caso in esame per quanto sopra esposto, estende, appunto, ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro pubblico la disciplina dettata dalla legge 412/1991 per i crediti previdenziali.

Da ultimo deve respingersi la censura rivolta al governo delle spese di lite. Quanto, infatti, alla disposta compensazione parziale deve osservarsi che la domanda del dipendente è stata accolta solo in parte mentre, per quanto riguarda la conformità alla tariffa professionale delle somme liquidate per il residuo deve rilevarsi che gli appellanti hanno indicato le somme asseritamente spettanti senza tuttavia indicare analiticamente le voci della tariffa relative alle prestazioni professionali per le quali la liquidazione del primo giudice sarebbe stata inferiore ai minimi ivi stabiliti (né risulta allegata all'appello alcuna notula ma solo nel fascicolo di primo grado peraltro, non indicata nel relativo indice, senza alcun timbro di depositato e non prodotta all'udienza di discussione) benché così affermato nell'atto di appello) sicché risulta impossibile per questa Corte verificare le ipotizzate violazioni (in tal senso Cass. Sez. L n.8543 del 22/6/2001).

Passando all'appello della Regione anch'esso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.

Circa, infatti, la censura relativa alla insussistenza dei crediti per essere il diritto invocato agli accessori sulle differenze retributive versate insorto solo alla data del provvedimento amministrativo in forza del quale le predette differenze erano state riconosciute deve rimarcarsi quanto, infatti, in precedenza rilevato con riferimento al fatto che il diritto all'inquadramento ed al relativo trattamento economico trova titolo direttamente nella legge e non nell'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Quanto, invece, alla eccezione di prescrizione riproposta in questo grado deve rilevarsi che la stessa è in parte fondata. Ed infatti, proprio alla luce di quanto esposto in relazione alla questione sulla giurisdizione, il diritto agli accessori non può ritenersi nato a decorrere dalla deliberazione giuntale dell'aprile 2001 sia pure con decorrenza anticipata al 1.1.94 come affermato dal primo giudice nel rigettare la eccezione in parola, bensì da epoca antecedente alla detta delibera maturando di mese in mese sulle differenze retributive dovute. Ne consegue che, dovendo applicarsi il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2935 c.c. e risultando come primo atto interruttivo la comunicazione del tentativo obbligatorio di conciliazione alla Regione in data 28.10.2003, il diritto agli accessori risulta essere prescritto con riferimento a quelli maturati prima del 28.10.1998.



L'impugnata sentenza va, dunque, in parte riformata e la Regione Campania va condannata al pagamento in favore di Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica Santolo degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della legge n.724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate a decorrere dal 28 ottobre 1998 e fino alla data del tardivo pagamento.

Le spese del presente grado devono essere interamente compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza.

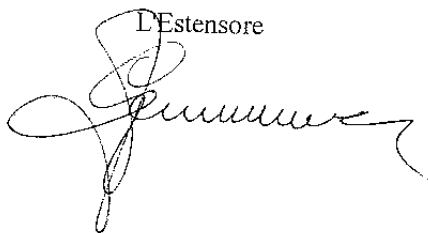
P.Q.M.

La Corte così provvede:

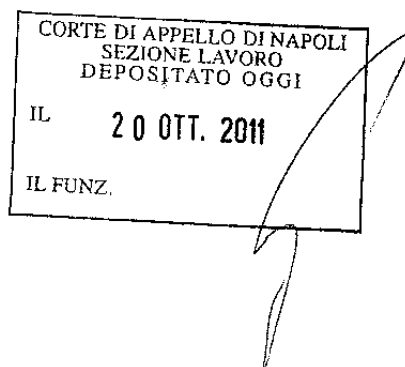
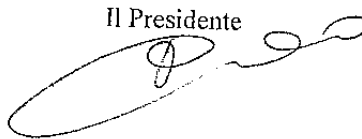
- accoglie in parte l'appello proposto da Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica Santolo ed in parte anche quello proposto dalla Regione Campania e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la Regione Campania al pagamento in favore degli appellanti degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della legge n.724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate a decorrere dal 28 ottobre 1998 e fino alla data del tardivo pagamento;
- conferma nel resto la impugnata sentenza;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.

Napoli, 28 settembre 2011

L'Estensore



Il Presidente



CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro Previdenza ed Assistenza

SENT. N. **5744/011**

UFFICIO COPIE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia composta da n. **10** fogli, conforme al suo originale ed in forza esecutiva si rilascia a richiesta di

Avv. **F. RONETTI**

Procuratore/
D. RUBINACCA G. DI NAPOLI
Il Cancelliere

Napoli, **21 NOV 2014**

R.to

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data **21 NOV 2014**

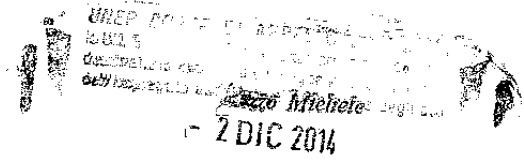
Napoli, **21 NOV 2014**

Il Cancelliere

CORTE APPELLO NAPOLI
IL CANCELLIERE
(Agente Dott. Alfredo)

Si notifici a:

1- REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli
alla Via S. Lucia n. 81



L'UFFICIALE CAUSIDARIO
DE LUCA ALBERTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alberto", is written over the typed name "DE LUCA ALBERTO".